

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO O DI PROFESSORE ONORARIO¹

Art. 1² Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 111 come modificato dall'art. 53 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 e dall'art. 15, comma 2 della Legge n.311/1958 ed individua le attività consentite nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 2³ Requisiti oggettivi per il conferimento del titolo di “Professore Emerito” o di “Professore Onorario”

Il titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario può essere conferito ai Professori Ordinari cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o dimissioni volontarie che rispettivamente:

- a) abbiano prestato servizio per almeno 20 anni in qualità di Professore Ordinario (Professore Emerito);
- b) abbiano prestato servizio per almeno 15 anni in qualità di Professore Ordinario (Professore Onorario);
- c) non abbiano riportato provvedimenti disciplinari più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche;
- d) non abbiano superato i due anni di collocamento in quiescenza alla data di presentazione della proposta di conferimento del titolo.

Art. 3⁴ Requisiti soggettivi per il conferimento del titolo di “Professore Emerito” o di “Professore Onorario”

Il titolo di Professore “Emerito” o di Professore Onorario può essere conferito ai professori che, oltre ai requisiti previsti dall'art 2:

- a) abbiano contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
- b) abbiano assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di Ateneo;
- c) abbiano svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria

¹ Denominazione modificata con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016.

² Articolo modificato con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016 e con D.R. n. 962 del 22.07.2026.

³ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 786 del 29 luglio 2016, con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016 e con D.R. n. 962 del 22.07.2026.

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 786 del 29 luglio 2016, con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016, con D.R. n. 571 del 21 luglio 2017 e con D.R. n. 962 del 22.07.2026.

di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;

d) abbiano conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;

e) siano in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;

f) abbiano prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo.

Ai fini del conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario, il docente deve essere in possesso del requisito di cui al presente articolo, lett. a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del presente articolo.

Art. 4⁵ Procedure per l'avvio della proposta di conferimento del titolo di “Professore Emerito” o di “Professore Onorario”

La proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario deve essere formulata da un professore ordinario dell'Ateneo. Tale proposta può essere avanzata durante l'ultimo anno di servizio nel ruolo o durante i due anni immediatamente successivi alla data di quiescenza del candidato al titolo. La proposta deve essere inoltrata al Dipartimento di ultima afferenza del candidato, che delibera previa valutazione dei requisiti richiesti, del consenso dell'interessato, nonché dell'acquisizione dell'autocertificazione inerente l'assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche.

La delibera del Consiglio di Dipartimento è portata all'approvazione del Senato Accademico.

Il Rettore trasmette le delibere del Dipartimento e del Senato Accademico al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della concessione del titolo.

Art. 5⁶ Proposta di candidatura su iniziativa del Rettore

Il Rettore può proporre di propria iniziativa al Senato Accademico, sentito il Dipartimento di afferenza, le candidature per il conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario a professori ordinari che abbiano i requisiti richiesti dal presente regolamento. Il Rettore trasmette al Ministero la proposta approvata dal Senato Accademico.

Art. 6⁷ Attività di ricerca e didattica

-Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono continuare a svolgere attività di ricerca nelle strutture dell'Ateneo. Il Professore Emerito e Onorario possono ricoprire, a titolo gratuito, l'incarico di Responsabile di Centri di Ricerca o di Responsabile Scientifico di progetti, finanziati dall'Ateneo e/o da enti pubblici e privati, la cui gestione amministrativo-contabile

⁵ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 786 del 29 luglio 2016, con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016 e con D.R. n. 962 del 22.07.2026.

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016 e con D.R. n. 962 del 22.07.2026

⁷ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 786 del 29 luglio 2016, con D.R. n. 1107 del 04 novembre 2016, con D.R. n. 571 del 21 luglio 2017, con D.R. n. 1120 del 31.07.2024 e con D.R. n. 962 del 22.07.2026

viene affidata, su indicazione esplicita del Professore Emerito o Onorario, alle strutture amministrative decentrate (Dipartimenti, C.I.S., S.B.A.) o direttamente all'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

-Il Professore Emerito e il Professore Onorario potranno essere Proponenti e/o Direttori, a titolo gratuito, di Corsi di Alta Formazione (Master, Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento) che saranno gestiti, a livello amministrativo-contabile, con le modalità di cui al precedente comma 1.

-Al Professore Emerito e Onorario possono essere attribuiti incarichi di insegnamento con le modalità previste dall'art. 23 della Legge n. 240/2010; i suddetti professori possono altresì far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea. Il Professore Emerito e il Professore Onorario potranno insegnare, oltre che nei Corsi di Laurea, anche nei Corsi di Alta Formazione e delle Scuole di Dottorato e di Specializzazione.

Il Professore Emerito e il Professore Onorario può far parte del collegio dei docenti del dottorato, può assumere il ruolo di supervisore, può ricoprire incarichi di insegnamento e far parte delle commissioni giudicatrici finali.

-L'Ateneo mette a disposizione del Professore Emerito e del Professore Onorario le strutture e il personale necessari e idonei all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.

-Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Dipartimento, dei Collegi di Dottorato e del Consiglio delle Scuole di Specializzazione di afferenza.

-Il Professore Emerito ed il Professore Onorario ha diritto ad un ufficio, all'accesso ai servizi di Ateneo (servizi bibliotecari, posta elettronica, parcheggi, etc).

Art. 7⁸ Elenco Professori Emeriti e Onorari

L'elenco aggiornato dei Professori Emeriti e Onorari è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Emanato con D.R. n. 807 del 28/07/2015

⁸ Articolo aggiunto con D.R. n.962 del 22.07.2026